

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**AGENZIA LAVORO**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 323 del 01/03/2024 BOLOGNA

**Proposta:** DLV/2024/335 del 01/03/2024

**Struttura proponente:** SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO  
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Oggetto:** INTERDIZIONE DALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SOGGETTO  
OSPITANTE KIS MANAGEMENT SRL AI SENSI DELL'ART. 26 SEPTIES,  
COMMA 2 LETT. D) DELLA L.R 17/2005 E SS.MM. II, PER VIOLAZIONE  
DELL'ARTICOLO 26 BIS, COMMI 2 E 5 DELLA MEDESIMA LR 17/2005 E SS.MM.  
II".

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

**Firmatario:** FABRIZIA MONTI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del  
procedimento:** Fabrizia Monti

Firmato digitalmente

## LA DIRIGENTE

Visti:

- Il D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm. ii;
- la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss.mm. ii;
- il D.lgs 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm. ii ed in specifico l'art. 12;
- l'Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 che approva le “Linee guida in materia di tirocini” che dettano disposizioni in merito al tirocinio;

Viste le leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro” e ss.mm. ii;
- n. 5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale”;
- n. 14 del 30 luglio 2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;

Vista la legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm. ii “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e in particolare:

- l'articolo 26 bis comma 2 che prevede quale presupposto e condizione di attivazione del tirocinio che il soggetto ospitante può ospitare tirocinanti nel rispetto delle seguenti quote di contingentamento: a) un tirocinante, nelle unità operative prive di dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio; b) non più di due tirocinanti contemporaneamente, nelle unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, assunti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio c) omissis.....;
- l'articolo 26 bis comma 5 che prevede che i datori ospitanti possono attivare ulteriori tirocini, oltre la quota di contingentamento di cui al comma 2, laddove abbiano sottoscritto con uno o più tirocinanti ospitati un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi;

- l'articolo 26 ter, comma 1, che stabilisce che "l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna verifica l'idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9";
- l'art. 26 septies comma 2 lett. d) che stabilisce che al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi in caso di violazione del divieto di attivazione del tirocinio per "mancato rispetto delle quote di contingentamento di cui all'articolo 26 bis, commi 2 e 5";
- l'art. 26 septies comma 8 che stabilisce che la sanzione si applica al momento dell'adozione del provvedimento di interdizione;

Vista in particolare la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il Lavoro n. 852 del 01/07/2019 "Approvazione delle piste di controllo per la verifica sulla conforme costituzione dei tirocini ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.", così come modificata dalla determinazione n. 1033 del 05/09/2022, che:

- Stabilisce che le verifiche di conformità rispetto alla norma regionale effettuate dall'Agenzia regionale per il Lavoro consisteranno, oltre che in controlli al 100% dei tirocini sull'idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore e ospitante, applicati dal sistema informativo dell'Agenzia regionale per il lavoro "TxTE", in controlli di II livello effettuati su almeno il 5% dei tirocini autorizzati annualmente, come da Allegato 2, "Pista di controllo di II livello", parte integrante e sostanziale della citata determinazione, che attengono al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante;
- Al citato allegato Allegato 2, "Pista di controllo di II livello":
  - esplicita le modalità di costruzione del campione, e cioè che viene "costruito ricorrendo al generatore di Lehmer, disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>";
  - stabilisce che "tale previsione minima potrà comunque essere integrata sulla base della presenza di indicatori di possibili irregolarità, valutando elementi quali: segnalazioni degli utenti, anche tramite il formulario di valutazione del tirocinio di cui all'art. 26 quinquies, comma 5 della legge regionale n. 17/2005, ed eventualmente di altri soggetti, e/o elementi quali/quantitativi caratterizzanti i tirocini, quali ad esempio l'avvicendamento di tirocinanti per la medesima mansione, la percentuale di tirocini interrotti, ecc.";
- All'Allegato 3 "Procedure per i controlli di II livello sui tirocini extracurricolari ai sensi della legge regionale 17/2005 ss.mm. ii", oltre ad esplicitare le procedure per lo svolgimento dei controlli, definisce modalità e criteri di campionamento che consentano, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/200 e ss.mm.ii., di effettuare i controlli "in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio";

Vista la propria determinazione n.1084 del 29/05/2023 “Preso d'atto di autorizzazione di tirocini ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. 36. Provvedimento”;

Vista in particolare la propria determinazione n. 1873 del 27/10/2023 “Estrazione secondo campione - 2023 per controlli di secondo livello ai sensi della determinazione n. 1033/2022”;

Evidenziato che, nell’ambito dei controlli amministrativi di II livello, di cui alla citata determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 1873/2023, è stato estratto nel secondo campione-2023 il tirocinio n. 1/205276 inserito nell’elenco dei tirocini autorizzati con la citata determinazione n. 1084/2023, per il quale risulta che il soggetto ospitante KIS MANAGEMENT srl non ha rispettato le quote di contingentamento;

Dato atto che con lettera registrata in uscita con prot. 23466 del 22/01/2024 è stato comunicato all’Azienda ospitante l’accertamento della violazione 26 bis commi 2 e 5 della LR 17/2005 ss.mm.ii., con contestuale assegnazione di un termine di 10 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni;

Dato altresì atto che, in assenza di controdeduzioni o documentazione aggiuntiva da parte del Soggetto ospitante KIS MANAGEMENT srl, con nota registrata in uscita con prot 62710 del 14/02/2024 è stata confermata la violazione di quanto stabilito all’art. 26 bis commi 2 e 5 della LR 17/2005 ss.mm. ii;

Rilevata la necessità di applicare la sanzione prevista all’art. 26 septies comma 2 lett. d) della LR 17/2005 e ss.mm. ii, per violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il Soggetto ospitante non abbia rispettato le quote di contingentamento di cui all’articolo 26 bis, comma 2 e 5, che comporta il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi;

Ritenuto pertanto di interdire KIS MANAGEMENT srl dalla attivazione di tirocini per dodici mesi dalla data di adozione del presente provvedimento, quindi fino al 28/02/2025 compreso;

Visti:

- il Regolamento UE n. 679/2016 “General Data Protection Regulation”;
- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm. ii;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/17 avente ad

oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la determinazione n. 1256 del 14/10/2022 avente ad oggetto “Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell’Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n. 1141/2018”;
- la determinazione del Direttore dell’Agenzia per il lavoro n. 144 del 31/01/2024 di approvazione del PIAO- “Piano integrato di attività e organizzazione dell’agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna 2024-2026”;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015” e ss.mm. ii;
- n. 191 del 5 febbraio 2024, recepita con determinazione dirigenziale n.246 del 15 febbraio 2024 con la quale è stato designato il Dott.Paolo Iannini quale Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.;

Richiamate inoltre le determinazioni del Direttore dell’Agenzia per il lavoro:

- n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm. ii;
- n. 2023 del 22/11/2023 “Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro. Modificazione a seguito riorganizzazione. Approvazione declaratorie posizioni dirigenziali politiche del lavoro, affari generali e risorse umane e innovazione e trasformazione digitale”;
- n. 2219 del 21/12/2023 “Conferimento incarichi dirigenziali di responsabile dei servizi territoriali, politiche del lavoro, affari generali e risorse umane, bilancio e patrimonio, innovazione e trasformazione digitale presso l’Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/1/2024”;

Atteso che, nei confronti della sottoscritta, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di interdire KIS MANAGEMENT srl , in attuazione di quanto previsto all’art. 26 septies comma 2 lett. d) della L.R 17/2005 e ss.mm.ii, dalla attivazione di

tirocini per dodici mesi, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, quindi fino al 28/02/2025 compreso, per violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il soggetto ospitante non abbia rispettato le quote di contingentamento di cui all'articolo 26 bis, commi 2 e 5, che comporta il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi;

2. di notificare il presente provvedimento al Soggetto ospitante KIS MANAGEMENT srl, con l'avvertimento che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;
4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini>.

Fabrizia Monti